

Lecce, 5 luglio 2019

trasmessa via pec in pari data

Al Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale
per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
pec:
DGSalvaguadia.Ambientale@PEC.minambiente.it

OGGETTO:

[ID_VIP:4659] Osservazioni nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della posa della condotta sottomarina in relazione a quanto indicato nelle prescrizioni A.9), A.10), A.31), del D.M. n. 223 del 11.09.2014, così come modificato dal DM n. 72/2015, relativamente alla presenza di affioramenti di biocostruzioni.

I sottoscritti

Michele Carducci, Raffaele Cesari, Elena Papadia, per proprio conto e in rappresentanza congiunta dell'Associazione "**Bianca Guidetti Serra**", con il suo rappresentate p.t. **Dott. Donato Cardigliano**, come identificati dai documenti allegati,

formulano le seguenti osservazioni

1

Il procedimento in oggetto deve tener conto di 4 (quattro) presupposti indefettibili, perché previsti dagli strumenti normativi e strategici fatti propri da Codesto Ministero.

1a. È necessaria e logica una nuova valutazione di impatto ambientale.

Il progetto emendato non può essere in alcun modo rubricato come "migliorativo", in quanto tale attribuzione è ammissibile, logicamente e giuridicamente, solo nel confronto della variante prospettata con tutte le altre prescrizioni rilasciate per l'intero progetto; e tale confronto complessivo non può che avvenire solo ed esclusivamente in sede di nuova valutazione di impatto ambientale.

Infatti, costituisce acquisizione giurisprudenziale notoria, risalente alla Sentenza del Consiglio di Stato Sez. V n. 6759/2003, sopravvissuta alla legislazione conseguente e riconosciuta da Codesto Ministero nei propri documenti divulgativi, che il carattere "migliorativo" di una variante identifichi un profilo «*valutabile solo in sede di nuova valutazione dell'impatto ambientale e in concorso con tutti i diversi elementi dell'intervento progettato*».

Tra l'altro, la variante proposta in oggetto appare meramente giustificativa di una scelta già compiuta, ignorando la dimensione ecosistemica dell'intero progetto rispetto ai metodi, alle

finalità e ai contenuti della "Strategia nazionale per la Biodiversità", perseguiti da Codesto Ministero.

A maggior ragione, qualsiasi ponderazione discrezionale del Ministero richiede un approccio anch'esso ecosistemico, che solo una nuova valutazione di impatto ambientale può permettere.

1b. È necessario e logico rispettare la prescrizione A.57).

Che tale prospettiva di obbligatorio assoggettamento a valutazione di impatto ambientale sia indefettibile è dichiarato espressamente dalla prescrizione A.57) del D.M. n. 223/2014-n. 72/2015, parametro interposto tra legge e discrezionalità tecnica di Codesta Direzione, al quale, com'è noto, ci si può sottrarre solo attraverso un "atto contrario" del titolare della funzione, ovvero il Ministro.

Del resto, è altrettanto noto che, qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, è obbligatorio riferirne al Ministro.

In tale contesto, è rilevante riportare l'informazione ambientale di conferma dell'assunto (giuridicamente rilevante ai sensi della Convenzione di Aarhus), fornita direttamente dal Ministro Sergio Costa e inserita in una pagina di un notiziario online, mai smentita dal diretto interessato (cfr. "*Tap si incaglia sui coralli. Il Ministro Costa: occorre nuova VIA*", in <http://www.trnews.it/2019/05/24/tap-sincaglia-sui-coralli-il-ministro-costa-occorre-nuova-via/253635>).

1.c. Si è consumata la revoca implicita della prescrizione A.9).

Valga, in premessa, la seguente scansione temporale.

A pag. 7, secondo capoverso, del parere CTVIA 21.7.2017 n. 2469 si legge: «*il 24.3.2016 la DVA ha chiesto al proponente di fornire tutta la documentazione integrativa mancante entro 10 giorni (...) ne è seguita riunione il 31.3.2016 in cui Tap chiede ulteriore proroga*».

Con Nota dell'11.4.2016, la DVA ha concesso proroga per 90 giorni, fino al 10.7.2016 compreso. Con Nota del 27.6.2016, tuttavia, la proponente ha chiesto ulteriori 90 giorni. In data 12.7.2016, la DVA ha concesso termine fino al 9.10.2016. Ma con Nota del 6.10.2016, la proponente ha chiesto nuovamente ulteriore proroga di 210 giorni; e la DVA ha concesso tale ulteriore proroga 17.10.2016, con scadenza all'8.5.2017 compreso.

Ciononostante, in data 9.5.2017 (quindi a termine scaduto il giorno prima), la proponente ha chiesto ulteriori 9 mesi. La DVA ha concesso nuovamente la ennesima proroga, a seguito di parere CTVIA del 21.7.2017 n. 2469, fino al 3.2.2018 compreso.

Dal 3.2.2018, poi, non è stata richiesta alcuna ulteriore ennesima proroga né è stato dichiarato alcunché dal Ministero o dalla proponente.

Anzi, la prescrizione A.9) ha continuato ad essere rubricata "sospesa", nonostante lo spirare del termine.

Al contrario, in questo susseguirsi di proroghe della prescrizione A.9) "sospesa" dal 24.3.2016, è risultata persistente nel tempo anche una dichiarazione della proponente, contraddistinta dal seguente contenuto (documento OPL00-C493-150-Y-TRX-0011, documentazione tecnica per l'ottemperanza alla prescrizione A.9, pag. 7): «all'interno del corridoio investigato è stata osservata una presenza di biocostruzioni omogeneamente distribuita tale da non permettere alcuna ridefinizione del tracciato come richiesto dalla prescrizione A.9) ai fini di evitare l'interferenza con le biocostruzioni stesse».

Tuttavia, nonostante la persistenza di tale dichiarazione, all'improvviso, nel 2019, la prescrizione A.9) da "sospesa" è tramutata in "supplemento di istruttoria".

Non si comprende, di conseguenza:

- la effettiva situazione temporale di questa prescrizione A.9): "sospesa"? (ma "sine die"?); in "supplemento di istruttoria"? (ma da quando e perché?);
- il senso logico formale e temporale delle continue richieste di proroga sino al 2018, nella persistente e mai smentita dichiarazione della proponente di non poter adempiere alla prescrizione A.9).

Al di là del gioco di parole subentrato nella qualificazione della prescrizione A.9), gioco di parole che la stessa giurisprudenza amministrativa ha ritenuto non determinante in casi del genere rilevando al contrario il tipo di potere esercitato e la posizione giuridica soggettiva di cui è titolare il destinatario, si deve osservare che dalla scansione dei tempi risulta che:

- una proroga è stata richiesta a termine scaduto della precedente (ai sensi dell'art. 1334 c.c.);
- il susseguirsi delle proroghe ha determinato una qualificazione della prescrizione A.9) come "sospesa" senza termine (dato che, nonostante lo spirare delle proroghe concesse, la prescrizione A.9) è sopravvissuta nella dicitura "sospesa" fino al 2019, per poi essere ri-tramutata in "supplemento di istruttoria");
- un documento della proponente ha confessato di non essere in grado di definire l'adempimento o meno della medesima prescrizione A.9), nonostante il continuo richiedere di proroghe su proroghe.

È questo combinato di

- dichiarazioni confessorie della proponente,
- con tempi di proroga concessi e scaduti,
- su "riformulazioni" lessicali di "reviviscenza" di una sospensione ...
- scaduta nel 2018,

a determinare la ineluttabile implicita avvenuta revoca della prescrizione A.9).

Infatti, il Consiglio di Stato, già in tempi risalenti, ha statuito che qualsiasi sospensione senza termine (nel caso di specie, *dal 2016 al?*), o legata ad una circostanza di apprezzamento non controllabile (nel caso di specie, l'apprezzamento non controllabile è confessato dalla proponente nel citato documento), si risolve in una revoca sostanziale (Cons. Stato, Sent. n. 1067/2005).

Infatti, come recentemente ribadito da TAR Puglia-Bari. Sez. I, n. 400/2019, «*se, da un lato, la sospensione deve avere necessariamente un'efficacia limitata nel tempo, non essendo consentita una sospensione "sine die", nel caso in cui l'Amministrazione procedente agisse di tal guisa, il provvedimento equivarrebbe a un sostanziale ritiro dell'atto stesso*».

1.d. La "Strategia nazionale per la biodiversità" richiede l'approccio ecosistemico alla tutela delle biocostruzioni, per rispetto dell'art. 3-ter del D.lgs. 152/2006.

La proponente ignora del tutto l'approccio ecosistemico, al quale lo Stato italiano si è impegnato a ispirare il proprio agire di indirizzo politico e di amministrazione, a partire dalla "Strategia nazionale per la biodiversità".

L'approccio ecosistemico è stato ignorato anche dalla Regione Puglia nella sua istruttoria sulle biocostruzioni, conclusasi con un atto formale "sommario", contestato da molti dei partecipanti e in assenza del rappresentante del Comune di Otranto (Le), per la parte di sua competenza su tale verifica delle biocostruzioni.

La precisazione è importante, perché l'approccio ecosistemico alla tutela della biodiversità, fatto proprio dalla "Strategia" italiana, richiede esplicitamente forme di interlocuzione e

partecipazione consultiva con tutti i territori interessati e la cittadinanza attiva. Profilo che invece la Regione Puglia ha deliberatamente ignorato, come facilmente desumibile dal documento allegato (all. 2), suscitando altresì un'attività ispettiva del Consiglio regionale nei confronti del Presidente della Regione sul tema, rimasta senza risposta.

Si è quindi di fronte a una situazione di violazione della Convenzione di Aarhus da parte della Regione Puglia e di difetto di istruttoria partecipata sulle biocostruzioni, che impedisce di soddisfare le metodologie stesse dell'approccio ecosistemico, a danno della tutela più completa e rigorosa della biodiversità.

Di conseguenza, in ragione dell'art. 118 della Costituzione, solo un'azione dello Stato, nello specifico - alla luce di quanto indicato prima - con una nuova valutazione di impatto ambientale, può sanare tale distorsione dell'approccio ecosistemico, consumato a monte dalla Regione Puglia, riparando così alla violazione della Convenzione di Aarhus e consentendo anche di tener conto di tutti i parametri normativi internazionali sulla tutela della biodiversità marina, vincolanti la discrezionalità amministrativa e politica del Ministro ai sensi dell'art. 117 comma 1 Cost. e ai sensi delle "Linee guida" della UE per l'applicazione efficace delle Direttive "Habitat" e "Uccelli selvatici".

Del resto, se si prescindesse da tale approccio, si scadrebbe in un frazionamento artificioso del progetto rispetto al suo impatto sulla biodiversità, a detrimento, prima ancora della normativa internazionale vincolante ai sensi dell'art. 117.1. Cost., dell'interesse pubblico di tutela della natura (si pensi alla Dic. 2 della *Dichiarazione mondiale della Unione internazionale per la conservazione della natura*), di cui il Ministero deve farsi garante, giacché la mortificazione delle finalità pubblicistiche del procedimento andrebbero ad esclusivo vantaggio dell'interesse privato della proponente, facendo apparire la realizzazione del progetto un vero e proprio "diritto acquisito" (al di sopra dell'approccio ecosistemico alla biodiversità), senza alcun bilanciamento di interessi e situazioni, che solo la valutazione di impatto ambientale può garantire (TRGA trentino - Trento, n. 214/2008). Il che è escluso esplicitamente dall'art. 3-ter del D.lgs. 152/2006, secondo cui «*la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga"*».

Dopo l'ultimo Rapporto del "Gruppo intergovernativo per la biodiversità e i servizi ecosistemici (Ipbes)", assai drammatico sulla perdita costante e crescente di biodiversità, Codesto Ministero non può rimanere indifferente, anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto che incidono proprio sulla tenuta delle biocostruzioni a causa del riscaldamento della temperatura marina e del processo di acidificazione. La giurisprudenza della Corte di giustizia della UE suggerisce che la valutazione di impatto ambientale non venga elusa, anche allo scopo di valutare gli effetti cumulativi intertemporali di opere su ecosistemi sicuramente meritevoli di riconoscimento come SIC (cfr. Corte giustizia UE III Sez. 14/1/2016 Causa C-141/14).

L'approccio ecosistemico, in altri termini, consente sempre di ragionare in una prospettiva "pro natura" ossia *in melius* per la tutela (Corte giustizia UE II Sez. 25/7/2018 Causa C-264/17 e I Sez. 26/7/2017 Causa C-281/16).

D'altra parte, la conoscenza della presenza delle biocostruzioni risale, com'è noto, al 2013, sicché apparirebbe singolare che, in ragione delle ulteriori evidenze sopravvenute, il

Ministero rimanesse indifferente alla nuova valutazione di impatto ambientale rispetto alle sopravvenienze (Cfr. Cons Stato Sez. IV, n. 5339/2016).

2.

Nel procedimento in oggetto si deve evitare qualsiasi errore scientifico del calcolo della significatività delle incidenze su un habitat, considerando invece l'estensione dello specifico habitat a livello locale, per rispetto delle Linee Guida UE.

L'errore è possibile. Per questo, è necessario scongiurarlo. Diversamente, qualsiasi altro approccio, in relazione alla dotazione di una qualsiasi tipologia di habitat e al suo stato di qualità a livello regionale o nazionale, mirerebbe a ridurre la percentuale di interferenza dell'1% su base locale, con effetti paradossali.

Il problema può essere colto con riguardo all'habitat 1110 codificato in Puglia pari a 0, ma individuato sul luogo di incidenza del progetto per 33.000 mq., con un interferito diretto (senza quindi considerare l'interferenza indiretta) di 450 mq. Il calcolo scientificamente non erroneo è il seguente: $450/33000 = 1,36\%$. Se invece si assume l'approccio non specifico all'habitat, si arriva alla conclusione per cui, data la superficie censita a livello regionale pari a 0, allora $450/0 = 0$.

Il che è palesemente illogico.

Altri possibili errori connessi possono essere:

- calcolare il coralligeno interferito, considerando solo quello del cavo a fibra ottica e non del tubo (ancorché l'interferenza prevista sul coralligeno era prevista pari a zero), inducendo a credere che il cavo ottico steso sul tubo risulti meno impattante rispetto alla posa a 50 mt.;
- non considerare l'area di San Foca come SIC in corso di accertamento per l'Habitat 1170, falsando tutte le percentuali di interferenza, con il calcolo sul totale (cioè sulla percentuale totale regionale) invece che sul coralligeno stesso locale (nella pur ammessa constatazione che l'interferenza diretta è di 4100 mq, quando dalla VIA risulta indicata pari a zero);
- consentire distanze estremamente ridotte e quali nulle da ogni massiccio coralligeno (comunque inferiori ai 50 mt.), se non addirittura inesistenti, con connessa sovrapposizione dell'opera sulla struttura ecosistemica.

Si ringrazia per l'attenzione a nome proprio e dell'Associazione "Bianca Guidetti Serra".

Michele Carducci Elena Papadia Raffaele Cesari



Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i sottoscritti dichiarano di esprimere il proprio personale singolo consenso al trattamento dei dati personali.

Michele Carducci Elena Papadia Raffaele Cesari



5 luglio 2019

Allegati: 1 (documenti di identità); 2 (Nota alla Regione Puglia)

PROF. AVV. MICHELE CARDUCCI

Ordinario di Diritto costituzionale comparato

Università del Salento - Lecce

AVV. RAFFAELE CESARI

AVV. ELENA PAPADIA

Human Rights Defenders

pec: michele.carducci@pec.it; cesari.raffaele@ordavvle.legamail.it; elena.papadia@ordavvle.legamail.it

1

Lecce, 18 maggio 2019

trasmessa via pec in pari data

Al Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio,
Regione Puglia
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

Al Responsabile per la Trasparenza
Regione Puglia
asset@pec.rupar.puglia.it

Alla Corte dei Conti
Sede regionale della Puglia
puglia.controllo@corteconticert.it

Alla Commissione Tecnica
di verifica dell'impatto ambientale (CTVIA)
ctva@pec.minambiente.it

Al Responsabile per la Trasparenza
MATTM
trasparenza@pec.minambiente.it

OGGETTO:

- **tre istanze di informazione ambientale, ai sensi della Convenzione di Aarhus, e di chiarimento metodologico, alla luce della giurisprudenza della Unione europea, in tema di metodi istruttori per la salvaguardia della biodiversità e degli habitat naturali, e della giurisprudenza sull'art. 8 CEDU** (a seguito del "resoconto consolidato" dell'incontro del 29 marzo 2019 presso la Regione Puglia e della corrispondenza via PEC sulla precisa verbalizzazione dei contenuti emersi tra i partecipanti, in tema di istituzione di SIC, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE, nell'area di mare antistante il litorale di San Foca della Marina di Melendugno-LE);
- **richiesta di nuova convocazione delle parti per una "verbalizzazione analitica" di tutte le informazioni ambientali disponibili, sostitutiva del "resoconto consolidato"**, elaborabile in contraddittorio con tutte le parti partecipanti e operabile anche con registrazione (come ammesso dalla Convenzione di Aarhus), ai fini della garanzia della trasparenza del processo istruttorio e dell'interesse pubblico di tutela dell'ecosistema marino.

I sottoscritti

- **Michele Carducci, Raffaele Cesari, Elena Papadia**, in rappresentanza congiunta di "Movimento No Tap", "Movimento Mamme No Tap", "Movimento No Tap della Provincia di Brindisi", "Comitato No Tap-Salento", Associazione "Bianca Guidetti Serra", Associazione "Mujmuné-a sud di nessun nord", Associazione "FareAmbiente

Laboratorio-Galatina Noha", Associazione di volontariato "Dalla parte dei più Deboli", Associazione "Spazi Popolari", Associazione "Nuova Messapia", Associazione "Officine Cittadine", Associazione "SoS Costa Salento", Associazione "Biblioteca di Sarajevo", Associazione "Comitato S.S. 275", Associazione "Nuova Messapia", Associazione "Salento Km0", quest'ultima rappresentativa di una rete di 40 associazioni del territorio del Salento (cfr. <https://www.salentokm0.com/it/associazioni>), ulteriori Cittadini attivi partecipanti in forza dell'art. 118 u.c. Cost., come identificati dalle precedenti Note trasmesse a Codesta Regione in data 17 novembre 2018 e 28 marzo 2019, da intendersi qui interamente richiamate,

premessso che

la presente nota di richiesta informazioni con connesse istanze è indirizzata per competenza alle seguenti autorità pubbliche:

- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, in qualità di estensore del "resoconto consolidato" e della corrispondenza via PEC, di cui all'oggetto;
- Responsabile trasparenza della Regione Puglia, in ragione delle sue competenze a garanzia del diritto di informazione dei Cittadini;
- Corte dei Conti, nella sua competenza di organo di rilevanza costituzionale a tutela anche dell'ambiente nel rispetto del diritto eurounitario;
- CTVIA MATTM, in ragione delle sue competenze valutative, condizionabili dai contenuti del "resoconto consolidato" della Regione Puglia;
- Responsabile trasparenza del Ministero dell'Ambiente (MATTM), in ragione delle sue competenze a garanzia del diritto di informazione dei Cittadini;

per le seguenti finalità:

- favorire e promuovere il rigoroso rispetto della Convenzione di Aarhus nella gestione e verbalizzazione analitica delle "informazioni ambientali" sui siti "habitat";
- favorire e promuovere il ricorso alle metodologie istruttorie elaborate dalla giurisprudenza eurounitaria in tema di conservazione di siti "habitat";
- scongiurare lacune istruttorie ed elusioni della normativa eurounitaria, a danno degli ecosistemi marini e della loro biodiversità, attratti dalla sfera di tutela della normativa eurounitaria dei siti "habitat";
- concorrere a una definitiva e completa verbalizzazione analitica, sostitutiva del mero "resoconto consolidato", contestato o integrato da sette partecipanti alla riunione del 29 marzo 2019, per promuovere un rinnovato contraddittorio di tutte le parti partecipanti, secondo gli standard della Convenzione di Aarhus e della normativa europea sulle "informazioni ambientali",

avendo letto

tutta la corrispondenza intercorsa via PEC tra i partecipanti all'incontro presso la Regione Puglia del 29 marzo 2019, di cui all'oggetto, in merito alla completa e precisa verbalizzazione dei contenuti della riunione, in particolare a seguito della bozza di verbale trasmessa dalla Regione in data 12 aprile 2019, delle 7 integrazioni scritte formulate dal partecipante G.G. Petrachi in data 15 aprile 2019 e della sua richiesta di poter assistere ed essere ascoltato nella redazione definitiva del suddetto verbale, delle rettifiche del partecipante A. Manuelli nella medesima data, del testo di "resoconto consolidato"

PROF. AVV. MICHELE CARDUCCI

Ordinario di Diritto costituzionale comparato

Università del Salento - Lecce

AVV. RAFFAELE CESARI

AVV. ELENA PAPADIA

Human Rights Defenders

pec: michele.carducci@pec.it; cesari.raffaele@ordavvle.legamail.it; elena.papadia@ordavvle.legamail.it

3

trasmesso il 9 maggio 2019, delle rinnovate rettifiche scritte a tale "resoconto" comunicate dai partecipanti Sig.ri M.M. Niceta Potì, S. Dima, A. Manuelli, G.G. Petrachi, A.S. Fasiello, e trasmesse dall'Avv. Alessandro Calò in data 9 maggio 2019, della Nota ARPA, a firma del Dott. Nicola Ungaro, prot. 37350 del 15 maggio 2019, anch'essa di richiesta rettifica/integrazione del citato "resoconto", nonché infine della Nota del Prof. Giuseppe Corriero dell'Università degli Studi di Bari, del 17 maggio 2019,

avendo altresì acquisito notizia

della richiesta ufficiale del Consigliere della Provincia di Lecce, nonché Sindaco del Comune di Martano, di "istituzione habitat 1110, 1120, 1170 aree marine antistanti Loc. San Basilio, San Foca di Melendugno",

considerato

di essere stati costantemente aggiornati da Codesta Regione sull'andamento di tali fasi di interlocuzione e di studio in tema di istituzione di "habitat", in quanto "pubblico" legittimato dalla Convenzione di Aarhus e conformemente alla normativa europea,

formulano le seguenti osservazioni con connessi quesiti nonché una richiesta finale, fondata sulla Convenzione di Aarhus, a tutela dell'interesse pubblico alla verbalizzazione analitica delle informazioni ambientali.

Dovere di integralità delle "informazioni ambientali" a disposizione della Regione

1)

Giova partire dalla premessa, da nessuno contestata né contestabile, che la riunione regionale del 29 marzo 2019 è servita ad acquisire informazioni e dati utili alla verifica della possibile istituzione di protezioni europee "habitat", precisamente 1110, 1120, 1170, per le aree marine antistanti la località San Basilio di San Foca di Melendugno.

2)

Questo significa che quanto detto, esposto, documentato, allegato o dichiarato, in qualsiasi forma o modalità, nel corso della suddetta riunione del 29 marzo 2019 è assunto a "informazione ambientale", nei termini e nelle modalità sia della Convenzione di Aarhus, resa esecutiva in Italia e vincolante la Regione ai sensi dell'art. 117 comma 1 Cost., sia della normativa europea, a partire dal Reg. 1367/2006 e connessa giurisprudenza europea direttamente applicabile in Italia.

3)

Come si legge dal *Considerando* n. 7 del citato Reg. UE 1367/2006, l'idea di fondo della Convenzione di Aarhus è «che ogniqualvolta viene esercitato il potere pubblico, gli individui e le loro organizzazioni devono godere di determinati diritti», tra cui, primo fra tutti, quello di avere adeguate informazioni sull'ambiente, intendendo per "informazioni" qualsiasi contenuto «disponibile in qualsiasi forma», «tenendo conto dell'interesse pubblico che la rivelazione di dette informazioni persegue» (*Considerando* n. 17).

4)

In una materia di interesse pubblico come quella della conoscenza degli "habitat" per l'applicazione della normativa comunitaria di conservazione, la disciplina della gestione di

tali "informazioni" è completamente attratta anch'essa dalla normativa europea, senza alcun margine di discrezionalità interna, trattandosi di normativa a tutela dei diritti fondamentali, come del resto ammesso in via generale anche dall'art. 1 della legge 241/1990.

5)

Il che comporta che tutto quanto è stato esposto, documentato, detto, scritto, rettificato e integrato nel corso della riunione regionale del 29 marzo 2019, con i conseguenti documenti circolati durante e dopo tale riunione, costituisce "informazione ambientale" nei termini della normativa europea, secondo la quale è appunto "informazione ambientale" tutto quello che è elencato dall'art. 1 punto 1 lett. d) del Reg. UE 1367/2006 e, più precisamente, *«qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante: i) lo stato degli elementi dell'ambiente quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, comprese le zone umide, le zone costiere e marine, la biodiversità e le sue componenti, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché l'interazione fra questi elementi»*.

6)

Alla luce dei rigorosi parametri europei, si formulano le seguenti sei (6) domande di chiarimento:

- a) Perché la Regione Puglia, non disponendo di alcun potere discrezionale in tema di "informazioni ambientali", ha elaborato un "resoconto consolidato" della riunione del 29 marzo 2019 e non invece un processo verbale completo e dettagliato, contenente *«qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale»* prodotte da tutti i partecipanti a detta riunione?
- b) Perché tale "resoconto consolidato", trasmesso con PEC del 12 aprile 2019, non ha riportato puntualmente e scrupolosamente le 7 richieste testuali e documentali di integrazione formulate dal Sig. G.G. Petrachi, tra l'altro nell'esercizio di un suo diritto tutelato dalla Convenzione di Aarhus e produttivo anch'esso di "informazioni ambientali"?
- c) Perché il Sig. G.G. Petrachi, pur dichiaratosi disponibile ad assistere personalmente alla stesura completa del verbale è stato ignorato ed estromesso anche dall'indirizzario delle comunicazioni su tale "resoconto consolidato"?
- d) Perché tale "resoconto consolidato" non ha inserito il soccorso istruttorio offerto via PEC dai sottoscritti in data 28 marzo 2019, con le relative "informazioni ambientali"?
- e) Come può, la Regione, sostenere che sia dato per "approvato" un "resoconto consolidato" che sette partecipanti alla riunione del 29 marzo 2019 continuano a chiedere che venga integrato o rettificato?
- f) Quale disposizione normativa abilita una pubblica autorità a derogare al diritto eurounitario di gestione delle "informazioni ambientali", selezionandone alcune piuttosto che altre, e di optare per un "resoconto consolidato" al posto di una "verbalizzazione analitica", nell'ambito di una materia attratta dalla disciplina e dalle garanzie dei diritti della Unione europea e per la quale vale la garanzia che *«qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale»* costituisce oggetto di un diritto fondamentale di informazione di tutti?

7)

Invero, l'uso delle "informazioni ambientali" a qualsiasi titolo messe a disposizione dell'autorità pubblica e indipendentemente dalla loro forma o contenuto, è sottratto a qualsiasi discrezionalità amministrativa interna allo Stato, perché rientrante nella disciplina europea e nell'effetto "diretto" e "utile" delle sue disposizioni.

8)

Tra l'altro, alla luce proprio della disciplina europea sulle "informazioni ambientali", anche le osservazioni formulate dal Dott. Nicola Ungaro, da ultimo pervenute, appaiono meritevoli di considerazione, ancorché inconferenti dal punto di vista informativo, dato che le stesse, avendo ad oggetto la legittima esigenza di tutela del buon nome della Istituzione rappresentata e della persona presente alla riunione, esorbitano dalla sfera della normativa europea e dunque non assumono alcun valore sostitutivo, interpretativo o derogatorio del contenuto dei documenti, delle informazioni e delle acquisizioni formulate o prodotte dagli altri partecipanti.

Pertanto, come prima istanza, si chiede

che la Regione risponda ai sottoscritti in merito ai 6 (sei) interrogativi formulati, *supra* al n. 6, a garanzia appunto «dell'interesse pubblico che la rivelazione di dette informazioni persegue».

Giova infatti precisare che tali domande rispondono al diritto di "informazione ambientale" dei Cittadini, negli standard di trasparenza della normativa europea e della Convenzione di Aarhus, trattandosi di materia attratta dalla disciplina "habitat".

Rischio di elusione delle metodologie di gestione delle "informazioni, ambientali" stabilite dalla giurisprudenza europea in tema di "habitat", con effetti di deterioramento di aree comunque designabili come "habitat".

1)

«L'interesse pubblico che la rivelazione di dette informazioni persegue» riguarda la corretta metodologia da seguire in tema di istruttoria e conoscenza di "habitat" protetti dalla normativa europea.

2)

È noto che tale metodologia è frutto della giurisprudenza della Corte di giustizia della UE in tema di "habitat", le cui decisioni sono direttamente applicabili negli Stati membri e dai suoi enti territoriali interni.

3)

Tale metodologia può essere così di seguito riassunta:

a) gli obiettivi di conservazione costituiscono un interesse prevalente e devono essere garantiti sia nei confronti di siti "già designati" sia nei confronti di siti "designabili" (CGUE 25 luglio 2018 Causa C-164/17), evitando rinvii temporali o elusioni che comportino il deterioramento di un'area comunque designabile come "habitat" (CGUE 14 gennaio 2016 Causa C-141/14);

b) qualsiasi attività comunque connessa alla disciplina "habitat" non può comportare lacune e deve contenere «*rilievi e conclusioni completi, precisi e definitivi, atti a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico*» (CGUE 12 aprile 2018 Causa C-

323/17, punto 38 nonché giurisprudenza *ivi* citata), al fine di far sì che qualsiasi valutazione risulti «*appropriata*» e «*preventiva*» (CGUE 12 aprile 2018 Causa C-323/17, punto 28 nonché giurisprudenza *ivi* citata);

c) le «*migliori conoscenze scientifiche in materia*» devono considerare «*tutti gli aspetti in esame che possano, da soli o in combinazione, pregiudicare gli obiettivi di conservazione*» di un'area (CGUE 17 aprile 2018 Causa C-441/17, punto 113 nonché giurisprudenza *ivi* citata), affinché non sussista «*alcun ragionevole dubbio, dal punto di vista scientifico, circa l'assenza di effetti pregiudizievoli per l'integrità della zona interessata*» (*ibidem* Causa C-441/17, punto 120 nonché giurisprudenza *ivi* citata);

d) anche perché nessuna disposizione europea contiene alcun riferimento a una qualsivoglia nozione di «*misure d'attenuazione*» (CGUE 21 luglio 2016 Cause C-387/15 e C-388/15, punto 57; CGUE 12 aprile 2018 Causa C-323/17, punto 25), utilizzabili a modo di "compensazione" per indurre l'autorità nazionale competente a ridimensionare o addirittura eludere le procedure e pregiudicare l'integrità delle valutazioni di conservazione (CGUE 21 luglio 2016 Causa C-387/15 e C-388/15, punto 58 nonché giurisprudenza *ivi* citata);

e) giacché, diversamente opinando, verrebbe violato l'interesse pubblico della UE di conseguire l'obiettivo di garantire «*un livello elevato di tutela dell'ambiente*» (CGUE 8 novembre 2016 Causa C-243/15, punto 43, e CGUE 17 aprile 2018 causa C-441/17, punto 106) e di rendere effettivo il «*mantenimento sostenibile*» di un'area (CGUE 21 luglio 2016 Cause C-387/15 e C-388/15, punto 47 e giurisprudenza *ivi* citata), ossia di far in modo che si scongiuri qualsiasi ipotesi in cui una situazione di fatto meritevole di tutela come "habitat" non sarà resa più tale per inerzia o discrezionalità elusiva dell'autorità pubblica (CGUE 25 luglio 2018 Causa C-164/17, punto 57).

4)

A ben vedere, tale metodologia corrisponde a quella italiana sullo "sviluppo sostenibile", specificamente desumibile dai seguenti articoli del Decreto legislativo n. 152/2006:

- art. 2, dove si sancisce che «*il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali*», tra l'altro nell'esplicito richiamo agli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione;
- art. 3-ter, secondo cui «*la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga"*»;
- art. 3-quater, per il quale «*ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future*».

5)

Pertanto, l'acquisizione di tutte le "informazioni ambientali" e la metodologia della loro più rigorosa integrale considerazione, in qualsiasi sede, incombono come dovere di qualsiasi

attore, pubblico o privato, coinvolto o coinvolgibile nei processi conoscitivi e deliberativi dell'autorità pubblica su questioni connesse alla materia "habitat".

6)

Tra l'altro, tutta la ulteriore giurisprudenza della Corte di giustizia della Ue in materia ambientale, ossia anche oltre la specifica materia degli "habitat", esclude approcci parziali, discrezionali e selettivi, come dimostra la decisione resa nelle Cause riunite C-196/16 e C-197/16 (26/07/2017), dove nessuna discrezionalità è possibile anche in sede di eventuale "regolarizzazione" di eventuali precedenti errori valutativi od omissioni informative, dato che la regolarizzazione o opera *in melius* per la tutela dell'ambiente (in questo caso, dei siti designati o designabili come "habitat") oppure si traduce in «*elusione*», come testualmente detto i quelle Cause riunite, del diritto europeo.

7)

Si desume, di conseguenza, che nessun assunto giuridico, sia europeo che nazionale, legittima o consente:

- l'uso parziale, discrezionale, differenziato o elusivo di "informazioni ambientali" messe a disposizione dell'autorità pubblica, indipendentemente dalla loro forma o natura;
- la valutazione parziale, discrezionale o differenziata dell'uso di tali informazioni per condizionare o "compensare" la conservazione di siti riconducibili alla disciplina "habitat" e agli obiettivi di miglior tutela perseguiti dalla UE;
- la discrezionalità di distinguere come comportarsi tra siti già designati per la tutela "habitat" e siti designabili;
- il rinvio *sine die* di decisioni sulla conservazione di un'area già corrispondente ai requisiti di designazione come "habitat" e già supportata da "informazioni ambientali", in nome della acquisizione di altre "informazioni ambientali" su altre aree da verificare come designabili.

8)

È evidente che aver affidato a un "resoconto consolidato", invece che a una "verbalizzazione analitica", l'esito delle "informazioni ambientali", in qualsiasi forma e contenuto prodotte in occasione della riunione del 29 marzo 2019 e con le successive rettifiche trasmesse, non ha soddisfatto affatto le rigorose metodologie europee, avallate dalla giurisprudenza europea e conformi alla legislazione italiana.

9)

Per esempio, dal "resoconto consolidato" non emerge alcuna analisi specifica tra

- esistenza o meno di «*rilievi e conclusioni completi, precisi e definitivi, atti a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico*» (CGUE 12 aprile 2018 Causa C-323/17, punto 38 nonché giurisprudenza *ivi* citata), al fine di far sì che qualsiasi valutazione risulti «*appropriata*» e «*preventiva*» su un'area designabile come "habitat" (CGUE 12 aprile 2018 Causa C-323/17, punto 28 nonché giurisprudenza *ivi* citata),
- e la considerazione di «*tutti gli aspetti in esame che possano, da soli o in combinazione, pregiudicare gli obiettivi di conservazione*» di quell'area designabile come "habitat".

10)

Inoltre, dall'intreccio tra i contenuti del "resoconto consolidato" e le interlocuzioni conseguenti via PEC, non si comprende chiaramente

- non solo la piena ammissibilità del riconoscimento o meno degli habitat 1110, 1120 e 1170,

- ma soprattutto la *ratio*, rispetto all'interesse pubblico eurounitario di conservazione preventiva e prioritaria della natura, di subordinare la valutazione di un tratto di area, su cui già esistono documenti e "informazioni ambientali" disponibili e non contestati, alla valutazione di un'altra area, su cui tali "informazioni ambientali" sono di là dall'essere acquisite, secondo quindi una logica esattamente opposta a quella di considerare «*tutti gli aspetti in esame che possano, da soli o in combinazione, pregiudicare gli obiettivi di conservazione*», richiesta dai Giudici di Lussemburgo, "condizionando" una istruttoria di tutela - già pendente - con un'altra da avviare *sine die*.

11)

Con tale "resoconto consolidato", quindi, l'autorità pubblica si è manifestata con una discrezionalità che non risulta pienamente conforme:

- né ai diritti fondamentali riconosciuti dalla UE (quelli di vedere utilizzate tutte le "informazioni ambientali" a supporto dell'*«interesse pubblico che la rivelazione di dette informazioni persegue»*),
- né alle metodologie di azione e valutazione del diritto europeo in materia "habitat", le quali, come definito dalla citata giurisprudenza, escludono approcci parziali o di "attenuazione" del rigore di analisi e di uso delle "informazioni ambientali", in nome del prioritario interesse pubblico di non deterioramento di un'area designabile come "habitat",
- né alla logica, avallata dalla giurisprudenza europea, di tutelare prioritariamente ciò che già risulta meritevole di immediata conservazione per esistenza di "informazioni ambientali", in modo da scongiurare il deterioramento, rispetto a quello che ancora deve essere istruito.

Pertanto, come seconda istanza, si chiede

che la Regione si attenga alla rigorosa analisi di tutte le "informazioni ambientali" a qualsiasi titolo rappresentate o documentate in occasione della riunione del 29 marzo 2019 e connessi soccorsi documentali contestuali o successivi, attivandosi senza rinvii, per doverosa attuazione del diritto europeo, nel riconoscimento delle conservazioni di aree di "habitat", già designabili indipendentemente da ulteriori istruttorie per ulteriori aree, al fine rispettare il metodo indicato dalla giurisprudenza europea di considerare tutti gli elementi «*che possano, da soli o in combinazione, pregiudicare gli obiettivi di conservazione*».

Ricadute consequenziali importanti sui procedimenti di ottemperanza delle prescrizioni VIA del gasdotto TAP, a vantaggio esclusivo dell'interesse privato dell'opera e nella subordinazione a tale interesse del tempestivo riconoscimento delle conservazioni "habitat" già acquisite secondo la metodologia europea.

1)

Il "resoconto consolidato", con le sue incompletezze e inesattezze sulle "informazioni ambientali" comunque acquisite in occasione e dopo la riunione del 29 marzo 2019, rischia di fungere da base per una analisi non corretta, non completa e addirittura sfalsata del contesto di fatto degli impatti della realizzazione dell'opera TAP.

2)

Il "resoconto consolidato", in altre parole, rischia di minare alla radice il principio di precauzione che il Decreto ministeriale di compatibilità ambientale pone a base di qualsiasi valutazione della realizzazione dell'opera TAP.

3)

Il rischio insorge a seguito di due eventi:

- dal 28 aprile 2019 risulta messa "in istruttoria" dal Ministero dell'Ambiente proprio la prescrizione A.9 (interferenze sul coralligeno) dell'opera TAP, dopo una "sospensione" risalente al 2016;
- in data 10 maggio, è stata aperta, sempre presso il Ministero dell'Ambiente, la verifica di esclusione da VIA delle modifiche di tracciato del gasdotto TAP, con riguardo alle prescrizioni A.9, A.10 e A.31.

4)

Con queste premesse, il "resoconto consuntivo" della Regione, con le sue incompletezze di "informazione ambientale" e gli interrogativi che desta rispetto alla *ratio* eurounitaria di considerare tutti gli elementi «*che possano, da soli o in combinazione, pregiudicare gli obiettivi di conservazione*» di un'area designabile come habitat, rischia di giocare paradossalmente a favore degli interessi privati di TAP nella realizzazione della propria opera, rispetto proprio alle "informazioni ambientali" già fornite e funzionali al riconoscimento delle conservazioni "habitat".

5)

Lo si può verosimilmente intuire da due evidenze:

- a) la prima deriva dal finanziamento erogato a TAP dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), condizionato alla constatazione certa, e certificata dalle autorità italiane, che il progetto non debba impattare su aree protette, designate o designabili in base alla normativa europea "habitat", sicché non farsi carico di tutte le "informazioni ambientali" a disposizione sul tema "habitat", come emerse dalla riunione del 29 marzo scorso e completate successivamente, finisce con il rispondere non ad una logica *in melius* per l'ambiente, bensì *in melius* per l'interesse finanziario del privato (rinviando *sine die* la questione se effettivamente esista o meno un area su cui convergono elementi «*che possano, da soli o in combinazione, pregiudicare gli obiettivi di conservazione*»);
- b) con l'apertura, il 10 maggio 2019, della verifica di esclusione da VIA, può ipoteticamente ma non inverosimilmente prospettarsi, in assenza di "informazioni ambientali" complete e corrette, che il Ministero dell'Ambiente dichiari la non assoggettabilità a VIA delle modifiche di TAP alle prescrizioni A.9, A.10 e A.31, facendo così risultare la nuova variante privata meno impattante, nonostante le evidenze informative ambientali emerse dalla riunione del 29 marzo 2019 e la *ratio eurounitaria* di considerare tutti gli elementi «*che possano, da soli o in combinazione, pregiudicare gli obiettivi di conservazione*» di un'area designabile come habitat.

6)

In definitiva, lo scenario è facilmente ipotizzabile proprio in base alle "informazioni ambientali" emerse nel corso della riunione del 29 marzo 2019 e alle rettifiche richieste ai fini della verbalizzazione completa e corretta di quella riunione:

- con il "resoconto consolidato", ma privo di verbalizzazione analitica su tutte le "informazioni ambientali" disponibili fornite dai partecipanti, si rinvia *sine die* il dovere eurounitario di considerare tutti gli elementi «*che possano, da soli o in combinazione,*

pregiudicare gli obiettivi di conservazione» di un'area designabile come habitat 1110, 1120 e 1170;

- "condizionando" una istruttoria già esistente (per la tutela di una determinata area habitat 1110, 1120 1170, su cui già esistono numerose "informazioni ambientali" meritevoli di considerazione e tutela, messe a disposizione dai diversi partecipanti alla riunione del 29 marzo 2019), con un'altra futura istruttoria riferita ad un'altra area, ancora da istruire, invece di scongiurare il pregiudizio degli obiettivi europei di conservazione di ciascuna singola area, nella rappresentazione di una futura unica istruttoria di tutela delle due aree, si consuma - di fatto - un favor a TAP nella sua interlocuzione con il Ministero dell'Ambiente, a seguito dell'apertura istruttoria del 10 maggio proprio sulle prescrizioni A.9, A.10 e A.31.

7)

Non è infatti escludibile, in via ipotetica, che, proprio alla luce di quel "resoconto consolidato",

- le varianti di TAP potranno risultare "accettabili" senza alcun interrogativo di interesse pubblico in merito alla considerazione di tutti gli elementi *«che possano, da soli o in combinazione, pregiudicare gli obiettivi di conservazione»* di un'area designabile come habitat 1110, 1120 e 1170;

- solo future istruttorie su un'area più allargata di "habitat", comprensiva di quella oggetto specifico della riunione del 29 marzo 2019, nonostante due livelli differenti di evidenze e "informazioni ambientali" tra l'area oggetto della riunione (San Foca) e le altre aree, si faranno carico *ex post* - rispetto alla realizzazione di TAP - di tutti gli elementi *«che possano, da soli o in combinazione, pregiudicare gli obiettivi di conservazione»*, con effetti irreversibili proprio sull'area di San Foca;

8)

In questo modo, risulterà del tutto "neutralizzato" il metodo europeo della comparazione tra superficie interferita e superficie ante operam nella considerazione degli "habitat" presenti nel sito nonché di ogni "habitat" specifico interessato.

9)

In questo modo, in altri termini, l'interesse pubblico alla conservazione naturale, che solo la "verbalizzazione analitica" di tutte le "informazioni ambientali" messe a disposizione dai partecipanti del 29 marzo 2019 avrebbe pienamente rafforzato, risulterà "indebolito" al cospetto delle varianti proposte da TAP.

10)

Infatti, dalle "informazioni ambientali" già disponibili emerge sia la rilevanza della designazione dell'area di San Foca come habitat 1170 sia come habitat 1110, mentre la determinazione, narrata nel "resoconto consuntivo" della Regione, che l'habitat 1170 dovrebbe essere ulteriormente indagato anche nelle acque antistanti San Foca, pur in presenza di "informazioni ambientali" incontestabili, è priva di fondamento giuridico ed è da disapplicare, in quanto contraria alla metodologia fissata dal diritto europeo e dalle citate sentenze della Corte di giustizia della UE.

11)

Ora, gli effetti della informazione "incompleta" del "resoconto consuntivo" regionale ricadono proprio sulle prescrizioni A.9, A.10 e A.31, con "due esiti favorevoli" a TAP, verosimilmente intuibili.

12)

Si parta dal "primo esito favorevole": la mancata considerazione della possibile designazione dell'area di San Foca come SIC per l'habitat 1170. In qualsiasi nuova istruttoria, qualsiasi percentuale di interferenza uscirà falsata, a maggior ragione perché si considera quanto coralligeno si distrugge con l'opera senza includere nei totali (per calcolare la percentuale complessiva regionale) quanto coralligeno ci sia nell'area di San Foca. A questo punto, il rischio di errore di valutazione, ad effetto elusivo del diritto europeo (e anche delle sue linee guida in merito al parametro di riferimento da utilizzare), si potrebbe consumare, per esempio, calcolando il coralligeno interferito, nella considerazione solo di quello del cavo a fibra ottica e non di quello del tubo, per poi ammettere che stendere il cavo ottico sul tubo sarà meno impattante che metterlo sul tubo a 50 mt., ancorché la interferenza sul coralligeno (o corallo, stando alle rilevazioni proprio di TAP) avrebbe dovuto comunque essere pari a zero, mentre risulterà una interferenza diretta, con la conseguenza che, dai 50 mt. da ogni massiccio coralligeno, si arriverà a 5 mt. da quelli più rilevanti.

13)

Discorso analogo si può verosimilmente profilare per il "secondo esito favorevole": la mancata immediata designazione dell'habitat 1110. Partendo dalla constatazione che la percentuale massima di impatto sulla *Cymodocea* da intaccare deve essere dell'1% non a livello regionale ma del sito (come prevedono le linee guida europee di significatività delle incidenze sugli habitat), e che in Puglia non sussistono designazioni SIC di habitat 1110, la mancata corretta considerazione della designazione dell'area per l'habitat 1110, considerazione invece emersa dalle "informazioni ambientali" a disposizione della Regione, determina come esito la mancata valutazione degli impatti rilevanti dell'opera sulla stessa.

Pertanto, come terza istanza, si chiede

che la Regione, al fine di scongiurare qualsiasi rischio di errore istruttorio da parte del Ministero dell'Ambiente (e specificamente della CTVIA) e allo scopo di garantire l'interesse pubblico primario alla conservazione degli "habitat" rispetto agli interessi privati di TAP:

- **provveda immediatamente alla "verbalizzazione analitica" di tutte le "informazioni ambientali" emerse nella riunione del 29 marzo 2019 e nella documentazione successiva integrata da tutti partecipanti;**
- **elabori tale "verbalizzazione analitica" in contraddittorio con tutte le parti partecipanti alla riunione del 29 marzo 2019 e proceda con apposita registrazione degli interventi nel nuovo contraddittorio, come ammesso dalla Convenzione di Aarhus, ai fini della garanzia della trasparenza del processo istruttorio e dell'interesse pubblico di tutela dell'ecosistema marino,**
- **sostituisca tale "verbalizzazione analitica" al "resoconto consuntivo", in quanto adempimento "tempestivo" del dovere di mettere a disposizione di tutti le informazioni in suo possesso (Sent. Corte EDU "Di Sarno e altri", § 76).**

In ragione dell'art. 328 cod. pen., i riscontri contenuti dalle tre istanze presentate dovranno pervenire agli scriventi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente.

PROF. AVV. MICHELE CARDUCCI

Ordinario di Diritto costituzionale comparato

Università del Salento - Lecce

AVV. RAFFAELE CESARI

AVV. ELENA PAPADIA

Human Rights Defenders

pec: michele.carducci@pec.it; cesari.raffaele@ordavvle.legamail.it; elena.papadia@ordavvle.legamail.it

12

In difetto, si provvederà alla comunicazione dell'inadempimento regionale a tutte le autorità competenti, compreso il Comitato di controllo per l'attuazione della Convenzione di Aarhus. È fatta salva ogni ulteriore integrazione e tutela.

Si chiede l'invio delle informazioni e dei riscontri richiesti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

michele.carducci@pec.it,

cesari.raffaele@ordavvle.legamail.it

elena.papadia@ordavvle.legamail.it

Si ringrazia per l'attenzione a nome proprio e di Movimenti, Comitati, Associazioni e Cittadini

Michele Carducci Elena Papadia Raffaele Cesari



Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i sottoscritti dichiarano di esprimere il proprio personale singolo consenso al trattamento dei dati personali.

Michele Carducci Elena Papadia Raffaele Cesari



18 maggio 2019